

FONDATA DALL'AVV. PROF

Soci

A
DOTTORE DI RICERCA UNIVERSITA DI CASSINO

Partners:

**ATTO DI RICORSO STRAORDINARIO
PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO
(ex art. 625 bis c.p.p.)**

proposto dall'avv. Alfredo Gaito e dall'avv. Sergio Rotundo, difensori di fiducia di *[nome]*, avverso la sentenza emessa dalla Quinta Sezione penale della Suprema Corte di cassazione, ud. 30 novembre 2021, dep. 14 gennaio 2022 (sent. n. 3038/2021; R.G.N. 8469/2020) che ha accolto il ricorso per cassazione del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro contro la sentenza n. 18/19 pronunciata dalla Corte di Assise d'appello di Catanzaro, Sezione Seconda, in funzione di giudice del rinvio, in data 13 giugno 2019 (dep. 8 ottobre 2019) nell'ambito del proc. pen. n. 28/18 Reg. Gen. – R.G.N.R. n. 4962/14.

In sintesi: il *thema decidendum*

L'errore di fatto nel quale nell'occasione è incorsa la Quinta Sezione penale della Suprema Corte di cassazione consiste nella mancata percezione degli argomenti enunciati nella Memoria difensiva ritualmente versata in atti.

Qui si censura non già un uso distorto delle regole di valutazione dell'atto di parte quanto un vero e proprio equivoco sull'oggetto effettivo della ridetta Memoria, dal quale è scaturita una decisione non aderente alle reali doglianze, concernenti la pre-

RO:

e

0442

eliminare verifica dei modi di presentazione e documentazione del ricorso del Procuratore territoriale, tema pertanto rimasto amputato e irrisolto, così compromettendo il diritto dell'odierno ricorrente alla pienezza e alla effettività del controllo nel giudizio di legittimità.

Nella fattispecie, un attento esame delle argomentazioni della sentenza impugnata rivela un vizio nel percorso formativo della volontà, consistente nella inesatta percezione delle risultanze processuali ed integrante un errore percettivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.

Questo l'errore materiale nel quale è incorsa la sentenza: l'avere ritenuta eccepita la omessa o tardiva impugnazione della sentenza di assoluzione pronunciata in epilogo del giudizio di rinvio, trascurando che altra e diversa era stata la censura, non essendo mai stata contestata una mancata o tardiva impugnazione quanto piuttosto l'inosservanza dei modi di presentazione e documentazione del ricorso da parte del Cancelliere ricevente, non risultando l'individuazione del soggetto delegato dal P.G. di Catanzaro, il quale si era limitato ad affidare l'atto di ricorso in cassazione alla propria segreteria.

La complessità della verifica e la confusione tra annotazioni della segreteria della Procura Generale e attestazioni della Cancelleria di Catanzaro hanno facilitato l'equivoco nel quale sono incorsi i giudici della Quinta Sezione penale che nella motivazione hanno dato luogo, pertanto, ad un oggettivo travisamento dei contenuti della Memoria difensiva, errore che emerge *ictu oculi* ⁽¹⁾ dalla semplice lettura dell'atto processuale di parte.

⁽¹⁾ In ossequio a quella giurisprudenza di legittimità in forza della quale: «ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme giuridiche». V. Cass., Sez. VI, 25 novembre 2008, Caso, in *Mass. Uff.*, n. 242689.

In ogni caso non era quello della mancata o intempestiva impugnazione il profilo eccepito dalla difesa che aveva diversamente denunciato le insufficienti modalità di documentazione del ricorso della Procura.

Alcune premesse conoscitive indispensabili

a)= il quadro normativo di riferimento

A norma dell'art. 582, comma 1, c.p.p., *«l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione».*

Il successivo art. 583 c.p.p., relativo alla spedizione dell'atto di impugnazione dispone che: *«... le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582, comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma...».*

La mancata osservanza di tali formalità determina, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione.

Quindi – vale la pena ribadirlo – ai fini di un apprezzamento positivo in termini di ammissibilità dell'impugnazione, è necessaria la verifica della osservanza di una serie di adempimenti relativi (anche) alla formale attestazione del deposito e, cioè, della annotazione sull'originale dell'atto, a cura del pubblico ufficiale addetto, del giorno della ricezione e della indicazione (onomastica) della *«persona che lo presenta»* con la sottoscrizione del pubblico ufficiale.

b)= la vicenda specifica

Nel caso di specie, l'atto di ricorso del P.G. di Catanzaro conferisce alla Segreteria della Procura il mandato a «*compiere gli adempimenti di competenza*» e «*la trasmissione [...] alla Corte di Appello in sede*» (fl. 7 del ricorso, pagine non num.), all'evidenza riferendosi allo svolgimento delle attività di deposito e, com'è ovvio, al rispetto delle formalità che consentono l'esatta individuazione del nominativo di chi ha proceduto alla presentazione dell'atto.

E tuttavia, deve rilevarsi, **l'atto di ricorso è privo di qualunque indicazione:**

- 1.- non c'è il timbro di deposito,
- 2.- non c'è l'attestazione del pubblico ufficiale circa il giorno e l'ora,
- 3.- non c'è l'attestazione del pubblico ufficiale circa l'identificazione e le generalità del soggetto che ha materialmente provveduto all'adempimento presso la cancelleria.

Di tutta evidenza, allora, che le succitate norme di rito siano state violate, mancando non solo l'indicazione del giorno in cui detta impugnazione è stata depositata, ma anche le generalità della persona che lo ha presentato, della quale persona non è dato conoscere *ex actis* se incardinata funzionalmente nel personale della segreteria del P.G. territoriale o meno ⁽²⁾.

Da questi rilievi è agevole dedurre che, nel caso di specie, è stato violato il modello tassativo previsto per il deposito tramite un delegato, la cui funzione è quella di consentire la ricostruzione della filiera di attività con cui attribuire la paternità del ricorso ad una parte processuale, sicché dall'assenza di attestazioni idonee alla realizzazione

⁽²⁾ Immaginiamo che, per una svista, il pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del giudice a quo, ricevuto l'atto di impugnazione, si sia limitato a inserirlo nel fascicolo processuale omettendo completamente di attestarne il deposito, come prescritto dall'art. 582 c.p.p., trascurando di annotarlo sul provvedimento impugnato e di trascriverlo nel registro (cartaceo ovvero, oramai, informatico) di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Ebbene — e senza dubbio alcuno — in tal caso non potrebbe negarsi l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dell'art. 582 c.p.p., indipendentemente dal fatto che l'omissione sia imputabile al soggetto incaricato della materiale presentazione dell'atto di impugnazione o al pubblico ufficiale addetto alla Cancelleria.

di questo obiettivo – com'è nel nostro caso – discende la declaratoria di inammissibilità ⁽³⁾.

c)= il quadro dell'evoluzione giurisprudenziale

Al riguardo, è appena il caso di ricordare che «... è anche principio recepito che, pur in presenza di atto recante l'intestazione dell'ufficio della procura della Repubblica, non qualunque modalità di invio o presentazione debba ritenersi conforme a legge o, comunque, tale da assicurare certezza circa l'autenticità dell'atto e la riconducibilità del medesimo a soggetto che abbia il diritto di interporre gravame (in questo senso Cass. Sez. 5, sent. 2.7.2008, n. 42064, De Alexandris; nonché le già citate: Cass. 14.7.1993, ric. Melis, rv. 195056; Cass. Sez. 1, 24.10.1996, n. 5530, zie. Patacca; Cass. 16.11.1999, ric. Carbone, rv. 215020; Cass. Sez. 4, Sentenza 1.6.2000, n.3265; Cass. Sez. 6, sent.22.10.2001, n. 42473, ric. Derwishi; ; Cass. Sez. 1, Sent. 7.11.2001, n.45711; Cass. Sez. 2, Sent. 20.11.2003, n. 48234, imp. Flammia; Cass. Sez. 4, sent. 27.10.2004, n.47959 ric. Iannello; Cass. Sez.1, sent. 4.4.2006, n. 16776, ric. PG in proc. Cozza e altri)...» ⁽⁴⁾.

Per l'effetto: l'inosservanza dell'art. 591, comma 2, c.p.p. avrebbe dovuto essere dichiarata da codesta S.C. di legittimità ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p.

Si imponeva, anche per la regola europea della prevedibilità, la conferma della sentenza di assoluzione.

d)= la decisione oggetto di ricorso straordinario

Vale la pena segnalare un ulteriore equivoco in cui sembra essere incorsa la Corte di cassazione che, per l'effetto, è andata a rispondere ad una domanda non posta piuttosto che alla eccezione formulata.

A fronte di puntuali e specifiche doglianze, illustrate per iscritto ed oralmente in

⁽³⁾ Come già sostenuto nella Memoria difensiva, pag. 4

⁽⁴⁾ Cass., Sez. 1, 25 novembre 2010, Vallenga, in *Mass. Uff.*, n. 249438.

udienza, il Collegio decidente della Quinta Sezione penale è andato a interloquire *aliud pro alio* (introducendo per la prima volta un argomento assolutamente inedito, sottaciuto dalla difesa).

Segnatamente, a pag. 8 sent. impugn. è dato leggere: «1.1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale formulata dal difensore di _____ con la memoria difensiva depositata in vista dell'udienza dinanzi al Collegio.

L'eccezione è manifestamente infondata, poiché in calce alla sentenza impugnata è chiaramente leggibile l'annotazione dell'avvenuto deposito del ricorso per cassazione in data 22.11.2019 da parte del rappresentante della Procura competente, a firma dell'addetto di cancelleria Giovanni Gurzi».

L'assunto, tuttavia, è basato su un clamoroso equivoco da parte dei decidenti che:

- i.- anzitutto non hanno precisato di quale eccezione si trattasse,
- ii.- poi, hanno dato luogo ad un imperdonabile travisamento dei contenuti dell'atto processuale recante l'eccezione di parte (il riscontro è immediato e agevole a livello empirico attraverso la semplice lettura di quella Memoria),
- iii.- inoltre, nell'erroneo presupposto che fosse stata eccepita la omessa impugnazione sono incorsi altresì nell'equivoco di poter fare aggio su una annotazione spuria apposta in calce alla sentenza del giudice del rinvio piuttosto che prendere in considerazione quale documento di riferimento l'originale dell'atto di ricorso,
- iv.- infine, hanno creduto di poter normalizzare la situazione affermando la sicura proposizione dell'impugnazione ⁽⁵⁾).

⁽⁵⁾ A questo punto sorgono (almeno) due dubbi: il primo attiene alla possibilità (legale) che una annotazione in calce alla sentenza possa sostituire il ben più rigoroso (e imposto *ex lege*) meccanismo dell'annotazione sull'originale dell'atto depositato...; il secondo – forse più sottile – concerne proprio quanto scritto in calce alla sentenza del giudice del rinvio: il ricorso era stato depositato dal P.G. in data 22.11.2019, salvo poi firma del cancelliere del 25.11.2019.

Qualcosa non torna: innanzitutto, ci si chiede se sia possibile apporre firma di ricezione dell'impugnazione in data diversa da quella dell'effettivo deposito, dal momento che da questo deriva – a rigore di logica – che il Cancelliere, non presente all'atto del deposito, non saprebbe effettivamente da quale persona lo stesso sia stato depositato né tantomeno a che ora.

L'errore emendabile

1.- Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'errore percettivo ha carattere decisivo ed è di tipo meramente sensoriale, consistendo in una svista o in un equivoco incidente su uno o più tra gli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è inteso in modo difforme da quello effettivo e deve quindi rilevarsi in una inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione ⁽⁶⁾ ed è proprio quanto avvenuto nel caso di specie.

Per esser chiari, la Suprema Corte ha ritenuto eccepita una tipologia di carenza che in realtà non era mai stata accennata mentre l'eccezione effettiva non ha costituito oggetto di alcun accertamento; e tale equivoco ha posto la Quinta Sezione della Suprema Corte nella convinzione di escludere il proprio sindacato per l'argomento oggetto della reale doglianza del ~. È quindi indiscutibile che la Corte è incorsa in «una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso [rectius, Memoria] e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa» ⁽⁷⁾.

Nel caso di specie ricorre esatta corrispondenza con la giurisprudenza, che ha più volte disposto: «in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non può dare luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronunzia non poteva comunque essere diversa da quella adottata» ⁽⁸⁾.

L'ufficio ricevente in sostanza non ha provveduto a identificare il presentatore dell'atto.

E – sull'assunto che il cancelliere non fosse presente il giorno del reale deposito (22 novembre 2019) – ci si potrebbe chiedere se forse il deposito non sia stato effettuato in ora successiva all'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio di cancelleria, rendendo così l'impugnazione inammissibile per tardività (coerentemente con l'insegnamento di Cass., Sez. IV, 29 novembre 2001, Monzeglio e altri, in *Mass. Uff.*, n. 220579).

⁽⁶⁾ Cass., Sez. I, 15 aprile 2009, Di Matteo, in *Mass. Uff.*, n. 244067.

⁽⁷⁾ Cass., Sez. III, 21 giugno 2007, Fusi, in *Mass. Uff.*, n. 237.514.

⁽⁸⁾ Cass., Sez. I, 10 febbraio 2010, Cillari, in *Mass. Uff.*, n. 247236; Id., Sez. IV, 8 marzo

Di conseguenza, con riguardo al profilo relativo alla sua decisiva rilevanza, è incontestabile che, laddove la Corte di cassazione non fosse incorsa nella svista di cui innanzi, avrebbe necessariamente respinto il ricorso del P.G. alla stregua della granitica giurisprudenza formatasi sul punto ⁽⁹⁾. Per l'effetto, l'accoglimento di un ricorso geneticamente inammissibile è stato conseguenza di un sicuro errore di percezione ⁽¹⁰⁾. In conclusione, avendo concretato la Quinta Sezione penale di codesta Suprema Corte un equivoco *fin de non recevoir* ancorato a riferimenti inesatti della Memoria, il risultato processuale è stato un perfetto "scacco matto" all'interessato.

L'interesse a ricorrere in via straordinaria

Consapevolmente, per ragione di logica espositiva, si è preferito dapprima illustrare l'errore che si chiede di emendare, salvo adesso affrontare la tematica concernente l'ammissibilità, a tal fine, dello strumento straordinario.

Ebbene. La *ratio* del ricorso straordinario per errore di fatto è quella di garantire i diritti inviolabili della persona, sacrificando il rigore delle forme alle esigenze non sopprimibili della verità e della giustizia, stante l'irrimediabilità del pregiudizio conseguente al carattere irrevocabile della sentenza conclusiva del giudizio di cognizione.

L'introduzione dell'art. 625-*bis* c.p.p. rappresenta una scelta imposta dalla Costituzione, nel rispetto del principio di uguaglianza, di quello di effettività della difesa in ogni stato e grado, del diritto alla riparazione degli errori giudiziari e, infine, del diritto ad assicurare il controllo effettivo anche sulle sentenze di legittimità; pertanto, **negare l'operatività di tale rimedio processuale con riferimento alle sentenze di annullamento con rinvio della Corte di cassazione** – sull'assunto errato che il sog-

2006, Petrucci, *ivi*, n. 233963.

⁽⁹⁾ Sulla decisività dell'errore, Cass. Sez. IV, 17 gennaio 2008, Romano, in *Mass. Uff.*, n. 239037 – 01; Id. Sez. II, 11 dicembre 2013, Pezzino, *ivi*, n. 259821 – 01; Id., Sez. II, 30 settembre 2015, *ivi*, n. 265248 – 01

⁽¹⁰⁾ Cass., Sez. V, 20 marzo 2007, Pecoriello, in *Mass. Uff.*, n. 236731, per cui «è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione».

getto non sia titolare di una posizione giuridica “soccombente” – **significherebbe porsi in contrasto con le finalità dell’art. 625-bis c.p.p.**

Si finirebbe, infatti, per accettare il rischio della ineliminabilità degli errori di fatto rispetto alle specifiche pronunce, limitando il diritto ad ottenere il “giusto processo” in cassazione.

Riflettendoci –pur dando atto dell’eccezionalità dell’istituto del ricorso straordinario– nulla impedisce che, nel quadro di una interpretazione sistematica dell’art. 625-bis, comma 2, c.p.p. –il quale si riferisce genericamente al “deposito del provvedimento”– per provvedimento si intenda quello che definisce per intero la *res iudicanda* e, allo stesso tempo, che per “condannato” si intenda colui per il quale ogni questione relativa all’imputazione sia stata definita, e non già colui per il quale pende ancora il processo...

Detto altrimenti: indipendentemente dallo *status* di condannato e dall’esistenza di una relazione funzionale tra decisione della Suprema Corte e giudicato, si impone, seppur limitatamente agli errori percettivi in cui incorra la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio, l’esigenza di prevedere un rimedio utilmente azionabile avverso la decisione di legittimità che sia ingiusta proprio perché viziata da un errore di fatto.

Sarebbe d’altronde arduo comprendere la ragione per cui il legislatore contempli, in via ordinaria, il ricorso per cassazione e non, invece, la possibilità di emendare, seppur in via straordinaria, l’errore di fatto in cui possa incorrere la Corte di cassazione nell’esame degli atti del relativo giudizio, quale che sia la situazione soggettiva dell’interessato. Del resto, e non a caso, oltre venti anni fa proprio le Sezioni Unite postulavano la parificazione tra ricorrente e resistente quanto al diritto alla disamina puntuale delle proprie ragioni. Il riferimento è a Sez. Un. “Andreotti”, nonché a Sez. Un., “Mannino” ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, Andreotti ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 226093; Id., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, *ivi*, n. 231674.

Nella evoluzione giurisprudenziale, il ricorso straordinario si sta progressivamente trasformando in un rimedio sempre meno eccezionale. L'ambito di applicazione si è sensibilmente ampliato lungo due direttrici: si è estesa la nozione di "condannato", fino a ricomprendervi il condannato agli effetti civili ⁽¹²⁾ e il destinatario di una sentenza di annullamento con rinvio limitatamente ai punti che attengono al profilo sanzionatorio; per altro verso, si è avallato l'impiego del ricorso straordinario quale strumento volto a porre rimedio a *errores in procedendo* o *in iudicando* verificatisi in cassazione e tali da aver determinato una violazione della Conv. E.D.U. ⁽¹³⁾

Insomma, il ricorso si è trasformato in un rimedio volto tendenzialmente a far valere un errore giudiziario verificatosi in cassazione e non altrimenti eliminabile.

Ogni altro diverso approccio *ad excludendum* imporrebbe una attenta rimeditazione critica in prospettiva costituzionale.

Considerate le ragioni fin qui esposte, si chiede alla S.C. di cassazione di correggere l'errore materiale percettivo indicato ed emettere i provvedimenti di conseguenza.

Roma, data del deposito telematico.



Allegati:

- 1.- Memoria difensiva
- 2.- Frontespizio e pagina finale del ricorso del P.G. di Catanzaro
- 3.- Annotazioni in calce alla sentenza emessa in sede di rinvio

⁽¹²⁾ Cass. Sez. un., 21 giugno 2012, Marani, in *Mass. Uff.*, n. 252695.

⁽¹³⁾ Cass., Sez. II, 12 settembre 2013, Drassich, in *Mass. Uff.*, n. 256653; Id., Sez. V, 28 aprile 2010, Scoppola, *ivi*, n. 247244.

STUDIO GAITO

FONDATA DALL'AVV. ALFREDO GAITO

AVV.
ORDINARIO DI DIR. GEN.
«SAPIENZA» - UNIVERSITÀ DI ROMA
DOTTORE DI DIR. GEN. UNIVERSITÀ DI ROMA

Soci:

M. GIANNINO
AVVOCATO

LORENZO MILE
AVVOCATO

Partners:

AVVOCATO

R

AVVOCATO

ECC. MA CORTE DI CASSAZIONE
proc. pen. n. 28/18 Reg. Gen. - R.G.N.R. n. 4962/14

Nomina dei difensori di fiducia e procura speciale

Il sottoscritto *[nome]*, nato a *[città]* il *[data]* 1965, imputato nell'ambito del procedimento penale indicato in epigrafe, con la presente dichiara di nominare quali propri difensori di fiducia l'avv. prof. Alfredo Gaito, del Foro di Roma, e l'avv. Sergio Rotundo, del Foro di Catanzaro, conferendo agli stessi ogni e più ampia facoltà di legge, nonché conferendo procura speciale all'avv. prof. Alfredo Gaito al fine di depositare ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., avverso la sentenza emessa dalla Quinta Sezione penale della Suprema Corte di cassazione, ud. 30 novembre 2021, dep. 14 gennaio 2022 (sent. n. 3038/2021; R.G.N. 8469/2020).

Roma - Catanzaro, 28.01.2022



[Firma]
Per autentica

ALL. 1

STUDIO
FONDATO DALL'AVV. G. CATANZARO

Soci:

ORDINARIO DI PROCEDURA PENALE
«SAPIENZA» - UNIVERSITÀ DI ROMA

AVVOCATO CASSAZIONISTA

DOTTORE DI RICERCA UNIVERSITÀ DI CASSINO

AVVOCATO CASSAZIONISTA

Partners:

AVVOCATO

AVVOCATO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
p.u. 27 maggio 2021

Oggetto: Note di replica al ricorso del P.G. di Catanzaro
avverso la sentenza di assoluzione di
(n. 8469/20)

I

**In rito: elusione dei requisiti tassativi imposti per il deposito in Cancelleria
dell'atto di impugnazione del P.G. territoriale**

1.- In prima battuta deve denunciarsi che la modalità con cui è avvenuto il deposito dell'atto di ricorso non è conforme al modello prescritto dall'art. 582 c.p.p., la cui violazione ne determina l'inammissibilità.

L'atto d'impugnazione conferisce alla Segreteria dell'impugnante il mandato a «compiere gli adempimenti di competenza» e «la trasmissione [...] alla Corte di Appello in sede» (fl. 7 del ricorso, pagine non num.), all'evidenza riferendosi allo svolgimento delle attività di deposito e, com'è ovvio, al rispetto delle formalità che consentono, seguendo la *ratio* del codice, l'esatta individuazione del nominativo di chi ha proceduto alla presentazione dell'atto, condizione imprescindibile per l'attribuzione di paternità dell'atto.

E tuttavia, deve rilevarsi, l'atto di ricorso è privo di qualunque indicazione in tal senso: non c'è il timbro di deposito, non c'è l'attestazione del pubblico ufficiale circa il giorno, l'ora e le generalità del soggetto che ha materialmente provveduto all'adempimento presso la cancelleria.

2.- Al proposito la giurisprudenza è ferrea, ripetendosi (segnatamente riguardo all'impugnazione del p.m.) come e perché: *«la dichiarazione d'impugnazione è un atto a forma vincolata, e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può provenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge (Sez. 3, n. 33873 del 14/06/2007, Rv. 237589). Detto orientamento non trova alcuna smentita successiva essendo stato ripetutamente ribadito che in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione a mezzo telefax è inammissibile perchè effettuata con modalità non consentita dalla legge (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Rv. 263321). Del resto anche la forma dell'anticipazione via fax e successiva trasmissione dell'originale con altra forma è stata analogamente censurata con la medesima sanzione poiché si è stabilito che è inammissibile l'impugnazione del P.M. depositata nella segreteria del proprio ufficio e non nella cancelleria del giudice "a quo", alla quale sia stata spedita, a termine spirato, a mezzo raccomandata, a nulla rilevando l'anticipazione di quest'ultima mediante telefax, modalità di trasmissione dell'impugnazione non consentita dalla legge (Sez. 5, n. 21942 del 06/05/2010, Rv. 247411). Infine, sul punto, si è ancora affermato che le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. e applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicchè é inam-*

missibile l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministerodepositato brevi manu da incaricato dello stesso pubblico ministero alla cancelleria della prima sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28 settembre 2015 e diretto al collegio B anziché al collegio C che risulta avere emesso la pronuncia di primo grado; ed invero, in tale caso, per evidente errore, il pubblico ufficiale addetto alla ricezione degli atti, e cioè proprio il cancelliere della prima sezione penale citata, non ha operato secondo la testuale dizione dell'art. 582 cod.proc.pen. secondo cui avrebbe dovuto attestare proprio sull'originale dell'atto, la data in cui lo stesso perveniva, l'indicazione della persona che lo presenta ed apporre la propria sottoscrizione ma, ha apposto data e firma, sulla busta con la quale l'atto presumibilmente appare essere stato trasmesso. Con la inevitabile conseguenza che nel caso di specie manca l'atto di appello originale del pubblico ministero di Napoli avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sottoscrizione del cancelliere che lo ha ricevuto e l'indicazione della data in cui perveniva oltre che del presentatore. Invero la sola datazione della busta in cui informalmente sarebbe stato trasmesso l'appello e la sottoscrizione della stessa ha privato l'originale dell'atto sia della datazione che della sottoscrizione. Al proposito è stato affermato che è inammissibile l'appello del pubblico ministero, in assenza di elementi di fatto che diano certezza circa l'autenticità della provenienza dell'atto, per difetto di indicazione sulle modalità del recapito alla cancelleria del giudice "a quo" (Sez. 1, n. 1846 del 25/11/2010, Rv. 249438). Ed a tale conclusione deve pervenirsi indipendentemente dalla questione pure sollevata dalla difesa circa la mancata identificazione del soggetto che ha proceduto su incarico del pubblico ministero a depositare l'appello; appare infatti evidente che l'apposizione soltanto su una busta intestata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli della data della ricezione e della sottoscrizione del cancelliere, ha privato l'atto in originale di tali indicazioni che devono ritenersi mai apposte proprio perché emesse sulla sola busta e cioè sul "contenitore" dell'atto e non sull'appello stesso, come invece richiede a pena di inammissibilità l'art. 582

primo comma seconda parte cod.proc.pen., così come richiamato dall'art. 591 primo comma lett. b) cod.proc.pen., e ciò al fine di verificare la sottoscrizione di chi ha proposto l'impugnazione e quindi verificare la provenienza da organo legittimato ed ancora attestare la data di presentazione dell'impugnazione»⁽¹⁾.

Citazione certamente lunga ma esaustiva.

E le cose non sono mutate da allora, in quanto l'evoluzione giurisprudenziale creativa che negli ultimi mesi sta ridisegnando gli ambiti dell'inammissibilità tende a introdurre, piuttosto, un progressivo maggior rigore⁽²⁾.

3.- Da questi rilievi è agevole dedurre che, nel caso di specie, è stato violato il modello tassativo previsto per il deposito tramite un delegato, la cui funzione – è il caso di ripeterlo – è quella di consentire la ricostruzione della filiera di attività con cui attribuire la paternità del ricorso ad una parte processuale, sicché dall'assenza di attestazioni idonee alla realizzazione di questo obiettivo – com'è nel nostro caso – discende la declaratoria di inammissibilità.

II

Le carenze ricostruttive e argomentative dell'atto di ricorso del P.G.

1.- Stando a quanto esposto dal Procuratore Generale ricorrente, l'assoluzione di ... sarebbe il frutto di un travisamento della prova, avendo il giudice del rinvio trascurato di valutare la potenza dimostrativa delle dichiarazioni di ... e ... , valide per integrare gli elementi di giudizio utili alla condanna per l'omicidio Ruggiero.

Con due motivi di ricorso, segnatamente, si denuncia l'omessa considerazione del

⁽¹⁾ Cass., Sez. II, 24 ottobre 2018, p.m. in proc. Mazzara, sent. n. 8868 del 2019, in *Italggiureweb*.

⁽²⁾ Cfr. GAETA, *Le cautele terapeutiche e la eccezionalità perenne possono superare la legalità? Ancora sull'inammissibilità del ricorso per cassazione*, in *www.archiviopenale.it*, 2021.

narrato di ..., sottolineando che l'obliterazione di questa fonte dichiarativa avrebbe determinato conseguenze illogiche sul piano della valutazione probatoria e, ancora, l'erronea espulsione delle dichiarazioni di ... o che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto fungere da riscontro alle dichiarazioni *de relato* di ..., con conseguente violazione della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p.

Come meglio si vedrà nel prosieguo, entrambi i motivi sono distanti dalla decisione impugnata, vuoi con riguardo alle ragioni sostanziali dell'assoluzione, vuoi in riferimento all'esatto governo dei criteri legali di valutazione della prova. In altri termini, il ricorso del P.G. tenta di far rientrare nelle descritte categorie di violazioni un'istanza di nuovo apprezzamento del materiale di prova, non essendovi le condizioni per il rilievo di una vera e propria omessa considerazione degli elementi a disposizione né, d'altra parte, per sottrarre la testimonianza indiretta di ... alla regola di esclusione che le è propria.

2.- Col primo motivo si afferma da parte del P.G. territoriale che il ragionamento assolutorio è contraddetto, nella sua premessa di fatto, dalle dichiarazioni del collaboratore ... i.

Più precisamente, il provvedimento impugnato avrebbe omesso di includere tra i dati rilevanti ai fini della condanna quelli forniti dal predetto collaborante, il quale nel corso dell'escussione aveva incluso tra i partecipanti all'azione di fuoco anche il nominativo di ... Di qui la denuncia del Procuratore territoriale, poiché la sentenza avrebbe deliberatamente negato l'esistenza di "fatti nuovi" emersi durante il giudizio di rinvio da porre alla base dell'affermazione di responsabilità, mentre — è stato eccepito dall'impugnante esercitando un vero e proprio accanimento della funzione d'accusa — l'elemento di novità esiste ed è fornito dal racconto di Liperoti, sufficiente a falsificare il verdetto assolutorio che, per questo, sarebbe illogico.

Per contro, la rilettura della decisione impugnata consente di fugare il dubbio suscitato dalla insinuante Parte pubblica, non potendosi parlare, nel caso di specie,

dell'omissione valutativa denunciata dal P.G.: sta di fatto che, nella realtà fenomenica emergente *ex actis*, il provvedimento impugnato ha sicuramente tenuto conto delle intervenute affermazioni *de relato* di ... ti nel ricostruire la dinamica generale del fatto per cui è processo (v. in maniera chiara e non controvertibile pag. 11 sent. impugn.), salvo poi ripartire le fonti dichiarative per posizioni giuridiche, sottolineando, di volta in volta, le prove da valorizzare e quelle da espellere dal quadro delle considerazioni.

Non c'è stato, in altri termini, quell'errore percettivo che è tipico del travisamento, quella omissione di un dato rilevante e idoneo, come tale, a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, tanto da rendere illogica la motivazione al solo confronto con la forza dimostrativa del dato pretermesso: il provvedimento impugnato ha invece correttamente impiegato il narrato di ... ti nella ricostruzione del fatto, salvo non conferire rilievo determinante a quella parte della deposizione enfaticizzata col primo motivo di ricorso del P.G. (v. fl. 4, pagine non num.), per un vizio di circolarità delle testimonianze indirette per il vero già rilevato anche con riferimento a ... Ter-

E infatti col primo motivo s'insiste sull'efficacia probatoria delle dichiarazioni di Liperoi, pur riconoscendo espressamente che si tratta di una narrazione indiretta appresa da terzi soggetti e non suffragata da riscontri esterni.

Si ripropone, in tal caso, il problema rilevato dal provvedimento impugnato per le versioni di ... zo, affette da un vizio di circolarità in quanto il secondo non è in grado di riscontrare il primo – poiché a sua volta narratore mediato – ed entrambi sconfessati dalla deposizione del figlio della vittima circa le fattezze fisiche del guidatore dell'auto usata per l'omicidio, dato per giunta confermato dai rilievi fisiognomici del reparto dei "RIS".

Correttamente, dunque, il provvedimento impugnato ha negato l'esistenza di fatti nuovi, poiché alla prova positiva del fatto che non fosse ... il conducente del veicolo fanno da contraltare delle deposizioni di collaboratori non riscontrate dal narra-

si ripropone, nella stessa veste, l'

breve 2017, il signor [redacted] aveva dichiarato che ne

ex actis: ... narratore *de relato* di v

terrogatori:

- narratore
- de relato*
- , indicando le proprie for

namente utilizzabili ⁽⁵⁾.

In sintesi, deve rilevarsi che la deposizione di Liperoti non è stata esclusa, come vorrebbe il ricorrente, dalla piattaforma probatoria bensì considerata non significativa ⁽⁶⁾ e, ancora, che la valutazione proposta delle sue dichiarazioni riediterebbe un vizio dimostrativo già rilevato dal provvedimento impugnato con riguardo agli altri propalanti.

Né, d'altra parte, potrebbe dirsi che l'accoglimento del prospettato travisamento potrebbe scalfire l'assoluzione per contrasto con un dato oggettivo di colpevolezza di , dal momento che i riferimenti del collaborante alla partecipazione di Grano non vincono le prove negative provenienti dalla deposizione del figlio della vittima e dall'accertamento dei "RIS".

Non, dunque, il travisamento della prova per dimenticanza del dato dimostrativo della colpevolezza, ma il tentativo di introdurre una inaccettabile rivalutazione del materiale decisivo che, in questa misura, suggerisce alternative valutazioni degli atti, certamente non ammissibili in questa sede.

⁽⁵⁾ Dichiarazioni rese durante l'esame dibattimentale nel giudizio di rinvio:

a)- riferisce genericamente che le sue fonti erano , amico, N. , ne, Ant. acri, e su precisa domanda del Procuratore afferma che la fonte principale era Domenico Lazzarini;

b)- quanto all'autista della Fiat Croma, afferma che si sarebbe trattato di un certo "Ricchiupantu", membro della cosca , la quale lo avrebbe designato come autista avendo commissionato questo delitto (cfr. pag. 12 esame dibattimentale , ud. 20 febbraio 2019);

c)- circa i partecipanti al commando, afferma di aver saputo dei singoli ruoli da un certo "U" "é" e, successivamente, da , negli anni 2004 e 2005, che il commando era composto da "Ricchiupantu" alla guida

d)- afferma, infine, di aver conosciuto , no per la prima volta nel 2004.

⁽⁶⁾ Il figlio della vittima, , o, escusso nell'immediatezza aveva fornito elementi descrittivi ben precisi ai fini della individuazione degli autori dell'agguato.

Aveva infatti dichiarato di aver incrociato su strada, a bordo della sua Alfa Romeo, la vettura sulla quale gli autori dell'omicidio del padre, in numero di cinque, che si allontanavano dal luogo del delitto, fornendo una dettagliata descrizione dell'uomo alla guida della Croma e del passeggero seduto al suo fianco: precisava che l'autista si presentava alto e robusto, capelli scuri, pelle scura, verosimilmente abbronzato, mentre il passeggero era leggermente più basso, corporatura robusta, capelli scuri e un po' stempiato.

Le fattezze fisiche apparivano riferibili ad un soggetto del tutto diverso da , no, al punto che l'autista della Croma fu identificato successivamente da parte del Ruggiero in tale , af-filiato alla 'ndrina capeggiata da , caduto vittima di un agguato a Cutro qualche tempo dopo, il 12 agosto 1992.

3.- Il secondo motivo di doglianza sostiene l'idoneità delle dichiarazioni di [redacted] a fungere da elemento di riscontro secondo la regola prevista dall'art. 192 c.p.p., denunciando la decisione impugnata per aver sostanzialmente disatteso le indicazioni di codesta Corte in materia di criteri individualizzanti alla base della chiamata in correità, capaci di renderla utilizzabile anche a prescindere dall'esistenza di un riscontro esterno pieno.

E invece si noti: il provvedimento contestato ha correttamente escluso che una conferma probatoria possa provenire dal narrato di [redacted], in quanto quest'ultimo segnala come fonte di provenienza i due imputati [redacted], che non possono essere coinvolti nell'attività di riscontro in quanto esenti dall'esame testimoniale. È per questa ragione (tanto elementare quanto banale) che il provvedimento al vaglio della legittimità ha negato a costoro la qualifica di fonti indipendenti e suscettibili di verifica e controllo, a nulla rilevando che i narratori principali sarebbero indipendenti tra loro, come vorrebbe il P.G.

In questo senso l'impugnante ha azzardato un ardito paragone rispetto ai collaboranti [redacted] e [redacted], affermando che le fonti originarie del racconto di [redacted] (cioè [redacted] e [redacted]), diversamente dai primi due, sono geneticamente autonome e sufficienti per svolgere il giudizio di controprova a fronte di una testimonianza indiretta. Ma le situazioni sono diverse e non comparabili: nel primo caso è stata rilevata un'illegittimità probatoria dovuta all'esistenza di narratori indiretti che "si inseguono" nel racconto altrui; nel secondo caso vi è, invece, l'impossibilità stessa di acquisire la dichiarazione madre, poiché attribuita a chi non può vestire i panni del teste.

Con l'ultima parte del secondo motivo, è stato proposto un confronto con la decisione contestata nella parte in cui avrebbe per contro valorizzato il racconto di [redacted] per giungere alla condanna di [redacted] segnalando la disparità del metro di giudizio.

Ma il rilievo, forse suggestivo sul piano della retorica, è infondato, poiché la legitti-

mità del metodo decisorio contestato non può essere il frutto di un confronto tra le valutazioni svolte per diverse posizioni giuridiche, potendo la censura al più suggerire che anche con riferimento agli imputati condannati vi sarebbero delle criticità sul piano dell'apprezzamento probatorio, avendo la decisione in quelle circostanze attribuito efficienza causale nel procedimento di riscontro ad una deposizione che ne è priva.

4.- Deve conclusivamente notarsi che la sentenza impugnata non propone affatto un discorso autopoietico, sganciato dalle prove disponibili e logico solo se non confrontato con i dati disponibili, ma indica – puntualmente – le fonti di prova che rendono ragionevole il dubbio e, ancora, quelle che non possono giovare al ragionamento giudiziario perché integrano una regola di esclusione.

Maneggiando correttamente le regole codicistiche sull'apprezzamento delle prove, viene attribuito significato dirimente alla dimostrazione negativa della presenza di

lla guida dell'auto, frutto della deposizione del figlio della vittima e del reperto scientifico dei "RIS". Sul fronte opposto, invece, si ripercorrono gli sbarramenti processuali che impediscono di conferire una portata decisiva alle narrazioni circolari di ~~la~~ e ~~la~~ motivando espressamente e senza contraddizioni il perché di un dubbio oggettivo e ragionevole.

* * * * *

Per queste ragioni, si chiede la conferma della sentenza d'assoluzione con declaratoria di inammissibilità (o comunque il rigetto) dell'avverso ricorso del P.G.

Il
P.G.
T

75/19 ALL. 2



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Catanzaro

RICORSO AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO

P.P. n. 28/18 RG CORTE ASS. APP.
n. 73/19 REG. IMP.

All'Ecc.ma Corte di Cassazione

Il Pubblico Ministero dott. Beniamino Calabrese, Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro propone Ricorso per Cassazione, ex art. 606, lett. b) ed e) c.p.p

Avverso

la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 18/2019 del 13.6.2019 depositata il 8.10.2019 e notificata in pari data, emessa anche nei confronti di [redacted] no, nato a [redacted] 1965, con la quale veniva assolto dal reato di cui al capo 4) della rubrica per non aver commesso il fatto.

Premessa in fatto

Quanto al riepilogo dei fatti processuali si richiama la sentenza impugnata alle pagine 10-12. Quel che qui rileva - in ordine alla posizione di [redacted] - è che la Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 1.12.2017 annullava con rinvio, tra le altre statuizioni, la sentenza della Corte di Assise di Catanzaro emessa in data 23.6.2016 limitatamente all'omicidio di Rosario Ruggero di cui al capo 4) contestato agli imputati [redacted] RI e C [redacted].

Il giudizio di rinvio, svoltosi presso la Corte di Assise di Appello aveva pertanto ad oggetto le sole imputazioni relative agli omicidi [redacted]. Per come dà atto la medesima sentenza al foglio 2 del provvedimento impugnato (p. 13 della medesima secondo una numerazione progressiva del provvedimento) "nel corso del dibattimento, si è proceduto a riapertura di istruttoria, acquisendo il verbale di dichiarazioni rese in dibattimento nel processo <Aemilia> da [redacted] no, procedendo a sentire direttamente il collaboratore [redacted] ppe, e il testa di risulta [redacted] "Domenico".

Alle pagine 6 e ss. della sentenza impugnata (secondo la numerazione del provvedimento) la Corte di Assise di Appello analizzava l'imputazione di cui al n. 4) della rubrica, segnatamente e partitamente le

L'AVVOCATO GENERALE
Dott. Beniamino Calabrese

Ebbene, se in tale caso, correttamente del resto, le chiamate in reità e correità si riscontrano vicendevolmente, non si comprende perché nella valutazione della posizione dell'imputato Grano Giuseppe, tale conclusione debba essere diversa.

Tali elementi di diritto venivano quindi erroneamente sviliti dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro che, per come emerge dal tenore del provvedimento impugnato, sviluppava le proprie argomentazioni in aperto contrasto con il dettato normativo richiamato in epigrafe e la corretta esegesi dello stesso oltre con motivazione illogica e travisamento della prova e dei fatti denunciato.

Tutto ciò premesso, il P.G. procedente

CHIEDE

che la Suprema Corte di Cassazione voglia annullare il provvedimento impugnato

M A N D A

la Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione del presente ricorso alla Corte di Appello in sede.


Si allega: Verbale di esame del collaboratore di giustizia: a Corte di Appello (Catanzaro) – udienza del 20.02.2019

Catanzaro 22 novembre '19

L'AVVOCATO GENERALE DELLA REPUBBLICA

Procura Generale della Repubblica
CATANZARO
Depositato in Segreteria II
22.11.19
IL CANCELLIERE
D.ssa Maria Vittoria Ruoppolo

dott. Beniamino Calabrese



[Handwritten signature]

All. 2

Il direttore amministrativo
d.ssa Anna Maria...

L'assistente giudiziario
don. Giovanni GURZI

L'assistente giudiziario
don. Giovanni GURZI

[illegible]